



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente afferma che:

- In data 27.02.2015 ha stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento con cessione del quinto n. ***864, estinto anticipatamente il 30.04.2018;
- a fronte dell'estinzione anticipata l'intermediario non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up-front o *recurring*;
- a seguito dell'estinzione anticipata, ha pertanto diritto al rimborso di tutti i costi e le commissioni secondo il criterio del pro rata *temporis*;
- dopo aver esposto infruttuoso reclamo, ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di E 850,51 oltre agli interessi legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- in data 27.02.2015, il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***864, estinto anticipatamente il 30.04.2018, (alla scadenza della rata n. 37);
- in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 59,14 a titolo di ratei



non maturati¹;

- la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18 non può comportare il superamento della distinzione tra i costi ma sancisce il diritto del consumatore al rimborso di quei costi la cui natura sia ontologicamente “*recurring*” e che la banca abbia invece – erroneamente – qualificato ed indicato come costi non ripetibili;
- la Sentenza della Corte non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, non potendo le pronunce della Corte di Giustizia dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione e già “esauriti”;
- le commissioni di intermediazione hanno natura *upfront*; sono state trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; non costituiscono, inoltre, una voce di guadagno in bilancio, in quanto versate a soggetti terzi estranei al rapporto tra banca e cliente;
- con riferimento alle spese di istruttoria, si evidenzia che si tratta di attività di pre-analisi dell'esistenza dei requisiti minimi richiesti al cliente dalla normativa, che riveste natura *upfront*;
- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto riferite ad attività tipicamente *upfront*, relative alla fase preliminare alla conclusione del prestito;
- la richiesta di rimborso delle commissioni di gestione deve essere rigettata nel merito, in quanto esse sono state rimborsate al cliente in sede di conteggio estintivo, secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, ovvero secondo il criterio di costo ammortizzato (IAS 39), per complessivi € 59,14;
- l'adozione di tale sistema di calcolo (IAS39) è chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento (all. 9) sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto;
- La banca, “*con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma [.....] di € 27,21, (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo*”;

Chiede il rigetto del ricorso, in subordine la limitazione del dovuto a quanto già offerto e in ulteriore subordine la decurtazione di quanto già versato.

DIRITTO

Il cliente allega un conteggio estintivo al 30.04.2018, che riporta 37 rate scadute su 60 complessive. Allega altresì la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del finanziamento con effetto dall'1.5.2018.

In contratto vi è evidenza della sottoscrizione dei soggetti a vario titolo intervenuti. Non risulta l'intervento di un mandatario del finanziatore. L'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, sottoscritto dal cliente, da cui si evince che l'attività del soggetto intervenuto era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto, (all. 5 a ctd.).

L'intermediario ha altresì prodotto copia del pro forma provvigionale, della fattura emessa dal mediatore e della relativa disposizione di bonifico, per importo che coincide con quello indicato in contratto (all. 7 e 8 a ctd.).



Ciò premesso, il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *upfront* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39² di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che "la direttiva 2008/48 .. mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti".

Dal momento che:

- "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto" e;
- per evitare "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto";
- considerato anche che è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto";
- avuto presente, infine, che "includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito" poiché "l'articolo 16,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato .. il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito”.

La Corte ha statuito che “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* , nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.



Venendo al caso di specie, in merito alle commissioni di gestione, l'intermediario riferisce di avere rimborsato il costo per la parte non maturata, determinata secondo il criterio dell'interesse effettivo utilizzato in ambito contabile (IAS 39). L'intermediario ha prodotto in atti copia del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente.

Ciò premesso le clausole in questione, sulla base degli orientamenti espressi dai Collegi, devono essere qualificate come relative ad oneri *up front* per quanto riguarda le Spese di istruttoria (lett. A) le Commissioni di attivazione (lett. B) e le Commissioni di intermediazione (lett. F).

Al rimborso delle Commissioni di gestione (lett. C) va applicato il criterio contrattuale in quanto nel caso in esame la clausola contrattuale che disciplina il rimborso delle commissioni di gestione contiene un riferimento alla "quota non maturata" e un rinvio al piano di ammortamento come parte integrante del contratto.

Applicando ai costi *recurring* il criterio contrattuale e ai costi *upfront* il criterio di rimborso equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento, tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.991,82	Tasso di interesse annuale	5,40%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	400,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	38,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	15,91%

rate pagate	37	rate residue	23	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				450,00	Upfront	15,91%	71,61		71,61
Commissioni di attivazione (B)				72,00	Upfront	15,91%	11,46		11,46
Commissioni di gestione (C)				171,00	Criterio contrattuale	***	59,14	59,14	0,00
Costi di intermediazione (F)				1.680,00	Upfront	15,91%	267,34		267,34
Totale									350,41

L'importo così determinato è da arrotondare a €350,00,

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 350,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della

procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA